INCOTERMS

REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI

INTRODUZIONE

Oggetto degli « Incoterms »

- 1. Gli « Incoterms » hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli « Incoterms » sono destinati agli uomini di affari che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termin nei vari Paesi.
- 2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità di interpretazione ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, cose tutte che implicano perdita di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause delle difficoltà di questo ordine, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di « Incoterms 1936 ». In seguito, e precisamente nel 1953, 1967, 1976 e 1980, sono state apportate modifiche ed integrazioni al fine di predisporre una serie di regole aggiornate e conformi nei loro principi alle pratiche correnti seguite dalla maggior parte degli operatori del commercio internazionale.
- 3. Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza dello stabilire la legge nazionale applicabile al contratto, in secondo luogo dall'insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli « Incoterms » può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

Usi di un commercio particolare e del porto

4. Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati.

Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

Disposizioni speciali dei singoli contratti

- 5. Sulle regole prevalgono le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto.
- 6. Le parti possono pertanto fare riferimento agli Incoterms quale base del loro contratto pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni operatori richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: « Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra ». Il venditore, allora, stabilirà il suo prezzo su questa base.

Varianti ai contratti C&F e CIF

7. Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C & F e CIF, come per esempio « C & F e CIF merce sdoganata e diritti di dogana pagati », oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e magari di una sola lettera ai termini C & F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste ed il carattere stesso del contratto può esserne alterato. Inoltre se gli operatori adottano simili varianti, corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C & F o CIF. Sarà sempre prudente,

in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

Gli Incoterms e il contratto di trasporto

8. Gli operatori che adottano queste regole nei loro contratti, devono tener ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto. Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci disciplinerà le modalità di adempimento da parte del venditore dell'obbligo di consegnare la merce « al vettore ».

I termini FOB, C & F e CIF, che sono stati conservati senza alcuna modifica nella presente versione degli Incoterms, rispecchiano la pratica che consiste nel consegnare la merce a bordo della nave.

Attualmente il venditore consegna generalmente la merce al vettore prima che abbia luogo il caricamento a bordo. In tali casi si suggerisce di utilizzare i nuovi termini « Franco vettore (punto convenuto) », « Nolo o porto pagato sino a (punto di destinazione convenuto) », « Nolo o porto e assicurazione pagati sino a (punto di destinazione convenuto) ».

La definizione di « vettore » si trova nella nota al termine « Franco vettore (punto convenuto) ».

Definizione della polizza di carico

- 9. Le regole impiegano il termine « polizza di carico » nel senso di una polizza « imbarcato » emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.
- 10. Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola « nolo pagato », sia con la clausola « nolo pagabile

a destino ». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

Pratiche documentarie semplificate

11. Nel traffico di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (« sea waybills », « liner waybills », freight receipts », « documenti di trasporto combinato o multimodale ») e si sta attualmente esaminando la possibilità di comunicare le relative informazioni mediante procedimenti di trasmissione automatica.

Quando in un determinato settore non vengono utilizzate le polizze di carico, si suggerisce alle parti di utilizzare sia il termine « Franco vettore (punto convenuto) » sia il termine « Nolo o porto pagato sino a (punto di destinazione convenuto) » o anche di specificare nei termini FOB, C & F e CIF che il venditore deve fornire al compratore il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce al vettore.

Gli operatori che intendano far uso di queste regole devono specificare che i loro contratti sono regolati dalle disposizioni degli Incoterms. Se essi vogliono riferirsi ad un termine che figura in una edizione precedente, devono indicarlo espressamente.

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2. Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.
- 3. Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.
- 4. Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.
- 5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.
- 6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione

e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

- 1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo convenuto.
- 2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
 - 3. Sopportare gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.
- 4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 5. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui all'Art. A. 7, comprese le spese del certificato di origine, della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FRANCO VAGONE FRANCO AUTOCARRO

(località di partenza convenuta)

A. Il venditore deve:

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo (di vagone o autocarro) o abbia un peso sufficiente per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l'ordinazione del vagone o autocarro, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.
- 3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un intero vagone o autocarro completo, sia al peso necessario per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, oppure alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo fornito dalle Ferrovie stesse, quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore.

Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, ha diritto a scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 5

che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso in cui all'Art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

- 5. Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna alle Ferrovie.
- 7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o data in consegna alle Ferrovie.
- 8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.
- 9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.
- 10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

- 1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.
- 2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto.

- 3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del casa, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone o autocarro su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'Art. A. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.
- 4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.
- 5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 6. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 9 ed A. 10, comprese le spese del certificato di origine e le tasse consolari.

FRANCO LUNGO BORDO

(porto d'imbarco convenuto)

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2. Consegnare la merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta lungo bordo.
- 3. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4. Sotto riserva della disposizione di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata lungo bordo nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce lungo bordo.
- 5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce lungo bordo.
- 7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce lungo bordo della nave desi-

gnata.

- 8. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine.
- 9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'Art. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

- 1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.
- 2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui essa sia stata effettivamente portata lungo bordo, nel porto d'imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.
- 3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in

tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono, ed il costo degli stessi.

FRANCO BORDO

(porto d'imbarco convenuto)

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.
- 3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4. Sotto riserva delle disposizioni di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a bordo.
- 5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che sono necessarie per la consegna della merce.
- 7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.

- 8. Fornire al compratore, se questi lo richieda e da spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.
- 9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione. (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

- 1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.
- 2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.
- 3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.
 - 4. Se non comunica in tempo utile il nome della nave

oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

- 5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso in cui all'Art. A. 9, che precede.
- 6. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari.

COSTO E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.
- 3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
- 5. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.
- 6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'im-

barco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico « a bordo » o « caricato » ovvero di una polizza « ricevuto per l'imbarco », debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. « casse di reimpiego », « fusti usati », ecc.; b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.
- 7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.
- 9. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.
 - 10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a

spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un'altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.
- 2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse dalla merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Nota: Se la merce è stata venduta « C & F messa a terra », le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

- 3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.
- 4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il ter-

mine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

- 5. Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonchè il costo relativo.
- 6. Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell'Art. A. 11 che precede ed il costo relativo.
- 7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli alaltri diritti e tasse esibili al momento e per il fatto dell'importazione.
- 8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

COSTO, NOLO E SICURTA'

(porto di destinazione convenuto)

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.
- 3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
- 5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni « FPA » e dovrà coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ CIF A. 5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

- 6. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.
- 7. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi

le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino).

Principio fondamentale degli « INCOTERMS » è che quando la prassi in diversi Paesi presenta divergenze sostanziali su un determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporti per il venditore il minimo di obblighi. Quando un compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli « INCOTERMS », con in più le aggiunte che egli richiede. Per esempio, se egli richiede una assicurazione WA invece di una assicurazione FPA, dovrà stipulare: « INCOTERMS CIF con Assicurazione WA ».

alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico « a bordo » o « caricato » ovvero di una polizza « ricevuto per l'imbarco » debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

Nota: Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio « casse di reimpiego » « fusti usati », ecc.; b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.
- 8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 9. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.
- 10. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

- 11. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.
- 12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. II compratore deve:

- 1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.
- 2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

Nota: Se la merce è stata venduta « CIF messa a terra », le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

- 3. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.
- 4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destina-

zione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

- 5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.
- 6. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'Art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo.
- 7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.
- 8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP...

(porto di destinazione convenuto)

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.
- 3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.
- 4. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.
- 5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2.
- 6. Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.
 - 7. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spe-

se dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

- 1. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.
- 2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell' Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.
- 3. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli Artt. A. 7 ed A. 8.
- 4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.
- 5. Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

FRANCO BANCHINA

(sdoganato)... (porto convenuto) (1)

- 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, prevista dal contratto.
- 2. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.
- 3. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.
- 4. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.
- 5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'Art. A. 2.
 - 6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della mer-

⁽¹⁾ Franco banchina (non sdoganata).

Ci sono due tipi di contratto « Franco Banchina » in uso, cioé: Franco Banchina (sdoganato), che è stato definito qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), per il quale gli obblighi specificati nell'art. A. 3, di cui sopra, spettano al compratore invece che al venditore.

Le parti contraenti sono invitate ad adoperare sempre la completa espressione di questi termini, cioé Franco Banchina (sdoganata) oppure Franco Banchina (non sdoganata) poiché, in caso contrario, può esservi incertezza su chi debba assumersi gli oneri specificati nell'art. A. 3 di cui sopra.

ce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

7. Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

- 1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.
- 2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioé messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.